

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 - REGOLAMENTO 40/2018

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO A CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Nome e Cognome/Ragione Sociale: MioAssicuratore Srl

Numero di Iscrizione RUI: B000558613 Data Iscrizione RUI: 13/10/2016

Indirizzo Sede Legale: Viale dei Parioli 160, Roma

Telefono: +39 0640405339

Posta Elettronica Certificata (PEC): mioassicuratoresrl@legalmail.it Posta Elettronica (Email): amministrazione@mioassicuratore.it

Ente competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

(di seguito "L'intermediario" o "Intermediario")

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) – Via del Quirinale 21 - 00187 Roma

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

- a. L'intermediario agisce su incarico del cliente ed opera la distribuzione di prodotti assicurativi senza vincoli che lo leghino in esclusiva ad alcuna impresa e si avvale dei rapporti di collaborazione di cui al D.lgs. N.179/2012 conv. in L. 221/2012, oppure di rapporti di collaborazione diretti con imprese.
- b. L'intermediario distribuisce il contratto sulla base di accordi di collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. L'elenco degli intermediari è visibile nell'Allegato B.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- a. Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.
- b. Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il cliente e/o del broker.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

a. L'intermediario non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.



- b. L'intermediario non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.
- c. L'intermediario non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- d. L'intermediario non distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso, è possibile visionare nell'ALLEGATO B la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari.
- e. Lo scrivente distributore acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto; e fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente. L'intermediario nell'ambito della presente informativa, utilizza un portale che ha strutturato un sistema di "onboarding" in modo tale che vengano prospettate all'assicurato le proposte più coerenti ed adeguate alle esigenze ed informazioni fornite dall'utente medesimo ciò avviene attraverso una analisi imparziale e personale fondata su un numero particolarmente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato. La comparazione delle polizze assicurative nel rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice (es. assicurazioni auto, moto, professionali ecc.,) avviene di norma tra i soli prodotti delle imprese con cui l'intermediario ha stipulato accordi di partnership che prevedono il riconoscimento di provvigioni in relazione a ciascun contratto stipulato; a causa di tale circostanza la comparazione generata potrebbe essere meno vantaggiosa per il consumatore rispetto ad una comparazione completa dell'intera offerta reperibile sul mercato. L'intermediario rispetta le regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, del vigente Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V

Informazioni relative alle remunerazioni

- a. La natura del compenso dell'intermediario è determinato da una combinazione tra un onorario a carico del cliente ed una commissione (o provvigione) inclusa nel premio assicurativo.
- b. La determinazione dell'onorario può variare in percentuale sul premio lordo corrisposto dal cliente a fronte del contratto assicurativo tra lo 0 e l'80%. L'intermediario si riserva la facoltà di applicare un onorario minimo fino ad Euro 50 (cinquanta/00) per coprire i costi di gestione della pratica. L'onorario viene comunque esattamente determinato nel suo ammontare e comunicato al cliente nella fase di preventivazione, in modo da garantire al cliente stesso la preventiva conoscenza di tutti i costi relativi al contratto assicurativo offerto.
- c. In attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, per i contratti RCA, i livelli provvigionali riconosciuti all'intermediario dall'Impresa di assicurazione con la quale si ha rapporti di affari per la RCA sono ricompresi tra il 5% ed il 12%, comunque visibili nell'Allegato A.
- d. L'intermediario non è iscritto alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari.
- e. Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, sono parte delle precedenti e non rappresentano né un aumento del premio, né un incremento del premio a carico dell'utente /assicurato.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

- a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b. le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
 - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
 - denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto
- c. Avvertenza: L'intermediario iscritto nella sezione B del Registro, che non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, comunica al contraente che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice delle Assicurazioni. L'intermediario non è autorizzato dalle imprese con accordo sottoscritto e ratificato all'incasso dei premi.



Il contraente è avvertito che il pagamento dei premi in favore dell'intermediario medesimo o di un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice delle Assicurazioni.

Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 209/2006, nel caso di assenza di autorizzazione della Compagnia o dell'agenzia al Broker ad incassare i premi – ovvero in caso di autorizzazione da parte dell'agenzia non ratificata dalla Compagnia – il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente non impegna la Compagnia (né, in caso di coassicurazione, le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Il pagamento del premio eseguito al broker non ha immediato effetto liberatorio e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicurazione o la Agenzia. In tal caso l'intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura.

La polizza avrà efficacia di copertura solo una volta ricevuta timbrata e correttamente quietanzata.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
- d. Nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

MOASSICLRATORE SRL



ALLEGATO A

(RC AUTO)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE, PER ICONTRATTI RCA SU NUOVO RISCHIO O RINNOVO

TIPO*	COMPAGNIA	SETTORE RC AUTO OBBLIGATORIA	PROVVIGIONI**
I	Allianz	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	5% - 12%
I	Amissima Ass.ni	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	5% - 12%
I	Adriatic Ass.ni	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	5% - 15%
I	Axa	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	6%
I	Cattolica	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	5% - 15%
I	Generali	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	5% - 14%
I	Groupama	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	8%
I	Lloyd's	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	5% - 15%
I	Unipol	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	5% - 12%
I	Uniqua	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	8%
I	HDI	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	5% - 12%
I	Linear	Autovetture - Motocicli	6% - 15%
I	Conte.it	Autovetture - Motocicli	6% - 15%
I	Directline	Autovetture - Motocicli	5% - 17%
I	GenialClick	Autovetture - Motocicli	3,5% - 9,5%
I	Genialloyd	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	3,5% - 9,5%
I	Prima.it	Autovetture - Motocicli	3% - 15%
I	Quixa	Autovetture - Motocicli	16€ - 50€
I	Zurich Connect	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	5% - 10%
I	Zurich	Autovetture - Ciclomotori e Motocicli - Natanti - Altri veicoli a motore	5% - 10%

^{*}Legenda: C = Compagnia; I = Intermediario.

^{**}La provvigione complessiva riconosciuta dalla Compagnia per i contratti RCA qui indicata potrebbe essere ripartita tra MioAssicuratore Srl e l'Agente di Assicurazione o Intermediario che svolge l'attività di intermediazione.



ALLEGATO B

Accordi di collaborazione con Compagnie o altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

SEZIONE *	IDENTITÀ	EX ART.118	RUOLO
A	Heca Unipersonale Srl	SI	Accordo Orizzontale
В	RCPolizza Srl	SI	Accordo Orizzontale
В	Comparasemplice Broker Srl	NO	Accordo Orizzontale
A	Blu Assicurazioni SAS	SI	Accordo Orizzontale
A	Anthea Wholesale Srl	SI	Accordo Orizzontale
A	Assicurazioni Quirinale Srl	SI	Accordo Orizzontale
С	INTER PARTNER ASSISTANCE SA	SI	Compagnia
В	UA Underwriting Agency Srl	SI	Accordo Orizzontale
A	Finital SpA	NO	Accordo Orizzontale
С	Bene Assicurazioni SpA	SI	Accordo Orizzontale
В	Alliance Broker Insurance Group Spa	Si	Accordo Orizzontale
A	C TRE Srl (Coface)	SI	Accordo Orizzontale
С	Europ Assistance Italia Spa	SI	Compagnia
A	AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A	SI	Accordo Orizzontale
A	BSA Srl	SI	Accordo Orizzontale
A	Enrico Campagnano Agente	SI	Accordo Orizzontale
A	Luca Mastrangeli Agente	SI	Accordo Orizzontale
В	Assimedici Srl	SI	Accordo Orizzontale
A	Gagliardi Assicuratori Associati Srl	SI	Accordo Orizzontale
A	UIA Underwriting Insurance Agency Srl	SI	Accordo Orizzontale
A	Crea Assicurazioni Spa	SI	Accordo Orizzontale
В	GAVA Underwriting Srl	SI	Accordo Orizzontale
A	+SIMPLE ITALIA AGENCY	SI	Accordo Orizzontale
В	Link Srl	SI	Accordo Orizzontale
С	METLIFE EUROPE LIMITED	SI	Compagnia
В	GMC Broker Srl	NO	Accordo Orizzontale
A	Omny Europe Srl	SI	Accordo Orizzontale
A	MS Insurance Hub Srl	SI	Accordo Orizzontale
A	SmartInsuring Srl	SI	Accordo Orizzontale
A	Bernabò Claudio Sas	SI	Accordo Orizzontale
В	Mb Insurance Spa	SI	Accordo Orizzontale
A	Bartolini e Mauri Assicuratori Srl	SI	Accordo Orizzontale
A	Eur Assicurazioni Snc	SI	Accordo Orizzontale
A	Assicura Point Broker Srl	SI	Accordo Orizzontale
A	Arg Intermediazioni Srl	SI	Accordo Orizzontale
В	Capital Management Group Broker Srls	SI	Accordo Orizzontale
A	Quaglia Assicurazioni Srl	NO	Accordo Orizzontale
В	Facile.it Broker di assicurazioni SpA	NO	Accordo Orizzontale

^{*}Legenda: C = Compagnia; B = Intermediario Broker, A = Intermediario Agente. Dati ANIA.

